

N. 25-1/2024 R.G.P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.	Claudio Michelucci	Presidente
dott.ssa	Antonietta Sacco	Giudice
dott.ssa	Caterina Sinico	Giudice rel.

nel procedimento

R.G.P.U. n. 25-1/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da ROBERTO RADAELLI (C.F.: RDL RRT 65A04 B019J), nato a Borgomanero (NO) il 04/01/1965, residente a Meina (NO), via Invorio n. 3, con l'assistenza del rag. ROBERTO GALLARINI e della dott.ssa VERA MICHIELETTI;

visto il ricorso depositato in data 30/7/2024, con il quale ROBERTO RADAELLI ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 C.C.I.I., in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.;

rilevato che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

precisato che l'esame dell'istanza di esdebitazione formulata dal ricorrente non può trovare spazio in questa sede;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore ROBERTO RADAELLI (C.F.: RDL RRT 65A04 B019J), nato a Borgomanero (NO) il 04/01/1965, residente a Meina (NO), via Invorio n. 3;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Caterina Sinico;

NOMINA

liquidatore l'OCC, dott. CESARE BUZZI, con studio in Arona (NO), via Gramsci n. 28 (tel.: 0322 243233; PEC: cesare.buzzi@legalmail.it; e-mail: info@studiobuzzi.net);

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

Il Giudice estensore

Caterina Sinico

Il Presidente

Claudio Michelucci

